



CERTIFICATO DI MALATTIA E RESPONSABILITÀ

Deontologia e responsabilità

SUNTO

Il certificato di malattia espone il medico a molte responsabilità e comporta oneri per il datore di lavoro e per il lavoratore.

A cura avv. Paola M. Ferrari

10/10/2025

SOMMARIO

normativa essenziale.....	1
il lavoratore è tenuto a produrre copia dell'attestato telematico di malattia al proprio datore di lavoro?	2
riservatezza del certificato medico cartaceo	2
il certificato di malattia deve essere attuale	2
falso in certificazione se il paziente non viene visitato	3
falso in certificazione di malattia in ambito di lavoro pubblico	3
responsabilità del paziente per dichiarazione falsa.....	4
le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero?	4
se un medico ospedaliero non rilascia un certificato medico il medico di base può rifiutare il rilascio?	5
un paziente si è presentato al lavoro prima della scadenza della malattia. è possibile rettificare la prognosi?	5
quando è possibile rettificare la prognosi?	6
la rettifica di un certificato emesso in modalità cartacea si può fare in maniera telematica?	6
un medico non convenzionato può rilasciare un certificato di malattia ed è tenuto all'invio del certificato con modalità telematica?	6
i pediatri devono comunicare all'inps gli attestati di assenza della madre per malattia bambino?	6
cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore?	6
il certificato errato può essere rifatto o annullato?	7

NORMATIVA ESSENZIALE

[Art. 24 Codice di Deontologia Medica](#)

[DECRETO 18 aprile 2012 Modifica al decreto 26 febbraio 2012](#), recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.

[Art. 25 della legge n. 183 del 2010](#) (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro)

[Art. 55- quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.](#)

[Circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica](#)

[Circolare n. 113 del 25-07-2013 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps](#)

[Circolare INPS 147 n. 15/07/1996 Prestazioni economiche di malattia e di maternità.](#)

[Circolare INPS n. 79 del 02.05.2017: Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la](#)

IL LAVORATORE È TENUTO A PRODURRE COPIA DELL'ATTESTATO TELEMATICO DI MALATTIA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO?

A seguito dell'introduzione del certificato telematico e dei servizi messi a disposizione dall'INPS, il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti, mediante accesso al Portale dell'Istituto.



Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia, secondo quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro.

La circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica introduce, infatti, l'obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell'INPS, esonerando il lavoratore dall'onere di inviare copia dell'attestato di malattia all'azienda.

Inoltre, se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore è tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia telematico (PUC) comunicato dal medico.

RISERVATEZZA DEL CERTIFICATO MEDICO CARTACEO

Qualora in caso di impossibilità di accesso al servizio telematico di trasmissione, il medico curante rediga il certificato in modalità cartacea, il lavoratore, entro due giorni dalla data del rilascio, deve trasmettere copia del certificato – **privo dei dati di diagnosi** - alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato in originale all'Istituto previdenziale.

Si ricorda che, come specificato dal Garante per la Protezione dei Dati personali, le ragioni cliniche e/o del ricovero possono essere anche desunte dalla specializzazione o reparto di ricovero.

È quanto ha ribadito il [Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 581/2024](#) sanzionando per 17mila euro un'Azienda Sanitaria Territoriale proprio per avere rilasciato certificati di malattia con patologie facilmente riconoscibili.



In ragione di quanto sopra, **la patologia e/o la diagnosi non va mai comunicata neppure al datore di lavoro e/o al medico del lavoro neppure con modalità informale.**

IL CERTIFICATO DI MALATTIA DEVE ESSERE ATTUALE

Il certificato di malattia deve essere trasmesso anche per eventi di un solo giorno.



L'INPS non considera valido il certificato di malattia riportante una prognosi pregressa rispetto alla data di redazione

La data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l'INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, **a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.**

Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, è ammessa la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (circolare INPS n. 147/1996).

FALSO IN CERTIFICAZIONE SE IL PAZIENTE NON VIENE VISITATO

Art. 479. Codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 481 Codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Il certificato il medico di malattia attesta l'incapacità all'attività lavorativa del cittadino dovuta ad infermità direttamente constatata ed attuale.

Secondo consolidata giurisprudenza, «risponde di falso ideologico ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

Nel caso della redazione di un certificato di proroga di prognosi senza aver visitato il paziente, il medico di base risponde del delitto di falsità ideologica commessa in certificati amministrativi, mentre a carico del paziente è configurabile il delitto di uso di atto falso e sono del tutto irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte del paziente (Cassazione penale sez. V, 02/02/2012, n.18687).

FALSO IN CERTIFICAZIONE DI MALATTIA IN AMBITO DI LAVORO PUBBLICO

È opportuno rammentare che il falso in certificazione di malattia previsto nella legge in ambito pubblico, comporta per il medico responsabilità gravi **che può comportare anche la perdita dell'incarico contravvenzionale.**

[L'art. 55-quinquies del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede sanzioni pesantissime per il medico che certifica malattie inesistenti.

Secondo la norma di legge, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno

a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. **La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.**

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché ((il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)).



3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Benché la norma abbia suscitato qualche perplessità (Consiglio di Stato comm. spec., 21/04/2017, n.916) non vi è dubbio che la falsa certificazione costituisce una violazione gravissima del rapporto contrattuale del medico dipendente e/o convenzionato con il servizio sanitario nazionale oltre che una violazione dell'art. 24 del codice di deontologia medica.

La Corte Costituzionale con sentenza del 04/10/2018, n.184, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, censurato per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, nel punire il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di **rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità.**

RESPONSABILITÀ DEL PAZIENTE PER DICHIARAZIONE FALSA

In un caso di certificazione falsa richiesta dal paziente per sottrarsi all'obbligo di presentarsi innanzi all'autorità giudiziaria, la Cassazione ha chiarito che questo integra per il cittadino il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico circa l'esistenza di sintomi patologici. (Cassazione penale sez. I, 09/12/2022, n.3030).

La massima sopra riportata risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza della suprema Corte **che qualifica le false dichiarazioni al medico, chiamato a rilasciare una certificazione sanitaria, come fattispecie riconducibile al c.d. falso ideologico. per induzione di cui al combinato disposto** degli artt. 48 e 479 c.p. (cfr. Sez. V, 20 giugno 2017, n. 37971, in C.E.D. Cass., n. 270915; Sez. VI, 12 gennaio 2015, n. 896, ivi, n. 262047; Sez. V, 29 maggio 2014. n. 32759, ivi, n. 261746; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 11597, ivi, n. 296711).

LE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE SONO OBBLIGATE A TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I CERTIFICATI DI RICOVERO?

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 **anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia.**



Nei casi di mancato invio telematico della suddetta certificazione, come precisato nella circolare INPS n.113/2013, il lavoratore deve farsi rilasciare, dalla struttura sanitaria, il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato alla Struttura Inps competente entro il termine prescrizionale di 1 anno. Una copia dello stesso, priva di diagnosi, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.

SE UN MEDICO OSPEDALIERO NON RILASCIA UN CERTIFICATO MEDICO IL MEDICO DI BASE PUO' RIFIUTARE IL RILASCIO?

No



Il certificato non può essere rifiutato in quanto un dovere contrattuale del medico di medicina generale nonché un dovere deontologico verso il paziente fragile.

Il medico di medicina generale può segnalare il collega all'ordine dei medici per violazione dei doveri indicati nell'art. 20, 23 e 24 del codice di deontologia medica.

UN PAZIENTE SI È PRESENTATO AL LAVORO PRIMA DELLA SCADENZA DELLA MALATTIA. È POSSIBILE RETTIFICARE LA PROGNOSI?

Sì.

A fronte di una guarigione anticipata, il lavoratore, prima di rientrare sul luogo di lavoro, è tenuto a far rettificare il certificato medico.

Tale variazione rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'INPS, considerato che il certificato di malattia attesta l'incapacità temporanea al lavoro del soggetto e costituisce richiesta di prestazione nei confronti dell'Istituto (circolare INPS n. 79/2017). **L'operazione è consentita da parte del medico che ha redatto il certificato secondo quanto riportato nell'allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012.**

Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza, afferma la normativa citata, fra queste, in particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo e previdenziale.

L'indicazione dei giorni è "una previsione" mutabile.



La data rappresenta una previsione sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico nel momento in cui avviene la visita.

È soggetto di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Nell'ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Uguualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

QUANDO E' POSSIBILE RETTIFICARE LA PROGNOESI?

Il servizio di rettifica del certificato telematico è consentito solo per anticipare la data di fine prognosi, entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.

È anche possibile annullare il certificato entro il giorno successivo alla data del rilascio (allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012).

LA RETTIFICA DI UN CERTIFICATO EMESSO IN MODALITÀ CARTACEA SI PUÒ FARE IN MANIERA TELEMATICA?

No.

Un certificato cartaceo si può correggere solo in modalità cartacea.

UN MEDICO NON CONVENZIONATO PUÒ RILASCIARE UN CERTIFICATO DI MALATTIA ED È TENUTO ALL'INVIO DEL CERTIFICATO CON MODALITÀ TELEMATICA?

Ogni medico che redige un certificato di malattia è tenuto all'invio telematico.

Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le necessarie credenziali.


Gli altri medici possono comunque accreditarsi mediante i rispettivi Ordini dei Medici.

I PEDIATRI DEVONO COMUNICARE ALL'INPS GLI ATTESTATI DI ASSENZA DELLA MADRE PER MALATTIA BAMBINO?

No, la certificazione telematica di malattia riguarda unicamente l'assenza per malattia del lavoratore.

COSA SUCCEDDE SE IL MEDICO CURANTE SBAGLIA A INDICARE L'INDIRIZZO PER LA REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE?

Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, **deve assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo** (frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l'eventuale visita medica di controllo).

 Nel caso di errore, il lavoratore che abbia la necessità di modificare durante l'assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, lo può fare in autonomia accedendo al sito web dell'INPS (circolare INPS n. 106/2020). ↓ cliccare sull'immagine per accedere ↓



The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'L'Istituto', 'INPS Comunica', 'Dati e Bilanci', 'Avvisi, Bandi e Fatturazione', 'Sedi e Contatti', 'Assistenza', 'ITA', and 'Accedi'. Below this is the INPS logo and a search bar with the text 'Ricerca servizi, informazioni, strumenti. Es.: "Pensione di vecchiaia"'. A blue 'Ricerca' button is to the right of the search bar. Below the search bar are four main menu items: 'Pensione e Previdenza', 'Lavoro', 'Sostegni, Sussidi e Indennità', and 'Imprese e Liberi Professionisti'. The main content area features a breadcrumb trail: 'Home / INPS Comunica / Notizie / Visite mediche: online servizio per cambiare indirizzo di reperibilità'. The title of the article is 'Visite mediche: online servizio per cambiare indirizzo di reperibilità'. Below the title are links for 'Stampa la pagina' and 'Condividi'. The article's publication date is '25 settembre 2020' and the last update is '1 febbraio 2021'. The text of the article states that a new service is available for changing the address of availability during a common illness, as per circular INPS 23/2020. It also notes that this service does not replace contractual communication obligations.

Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato.

Per l'eventuale trasferimento all'estero in un Paese UE, durante il periodo di prognosi, è necessario informare preventivamente la struttura territoriale INPS che valuterà l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

 **Importanza dell'anagrafica aggiornata!**

Con il certificato telematico non cambia la responsabilità del lavoratore riguardo al suo dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS direttamente vorranno effettuare.

La sanzione derivante dall'impossibilità di effettuazione della visita per indirizzo inesatto o incompleto comporta la totale perdita dell'indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.

IL CERTIFICATO ERRATO PUÒ ESSERE RIFATTO O ANNULLATO?

Sì, solo se l'errore è scoperto **entro 24 ore dal rilascio**, può essere annullato dal medico che lo ha emesso.

Se l'errore è successivo, il lavoratore deve rivolgersi alla sede territoriale Inps

